



M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

1 17 295 / 03

Dott. Angelo	GRIECO	Primo Presidente f. -
Dott. Vittorio	BUVA	Presidente di sezione -
Dott. Erminio	RAVAGNANI	- Consigliere -
Dott. Giovanni	PAOLINI	- Consigliere -
Dott. Francesco	SABATINI	- Rel. Consigliere -
Dott. Enrico	ALTIERI	- Consigliere -
Dott. Ugo	VITRONE	- Consigliere -
Dott. Maria Gabriella	LUCCIOLI	- Consigliere -
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	- Consigliere -

Oggetto

regola giurisdizione
giurisdizione amministrativa

R.G.N. 7685/02

Cron. 364/12

Rep.

Ud. 02/10/03

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BARMATIC DI FALCO STARACE G. & C. S.A.S., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ZARA 16, presso lo studio
dell'avvocato SALVATORE NAPOLITANO, rappresentata e
difesa dall'avvocato FILIPPO CASTALDI, giusta delega a
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2003

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 1, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

753



domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PAOLO RICCIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO BUONOMO, giusta delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1189/01 del Tribunale di NOCERA INFERIORE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/10/03 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale chiede che la corte di cassazione, affermi la giurisdizione del giudice amministrativo.



FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 16 maggio 2001 l'A.s.l. Salerno 1 - sulla premessa di aver concesso in appalto la gestione del bar , interno al presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore , alla società Barmatic , la quale aveva omesso di corrispondere il corrispettivo dovuto a decorrere dal marzo del 1999 - chiese al Tribunale del luogo la risoluzione del contratto per grave inadempienza della stessa e la conseguente condanna al rilascio dei locali .

Nel corso del giudizio la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e quindi , con ricorso del 18 marzo 2002 , ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 7 legge n. 205/00 sul rilievo che , al di là del *nomen juris* impiegato , il rapporto dedotto in giudizio trae titolo da una concessione di pubblico servizio .

Resiste la A.s.l. con controricorso con il quale , pur non negando che i propri beni siano soggetti alla disciplina degli artt. 828 e 830 c.c. , afferma nondimeno la giurisdizione del giudice ordinario rilevando che per essi vige il regime



della proprietà privata , che il bar-ristoro esplica non già un servizio pubblico ma un servizio per il pubblico , e che la pubblica amministrazione può utilizzare anche le norme di diritto privato per dare maggiore efficienza alla propria azione .

Il P.M. , in persona del sost. procuratore generale dott. Umberto Apice , ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo .

Premesso che è infondata l'istanza della controricorrente , avanzata con la memoria in atti , di interruzione del procedimento per il sopravvenuto fallimento della ricorrente , e ciò dato il carattere officioso del procedimento stesso (da ultimo , Cass. n. 5626/02) , osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Come , infatti , osserva la stessa controricorrente (la quale non contesta che in questa sede possa procedersi alla qualificazione giuridica del rapporto anche in contrasto con il *nomen juris* utilizzato dalle parti : in tema di giurisdizione la Corte è invero giudice anche del fatto) , i beni dell'azienda sanitaria locale sono soggetti alla disciplina degli artt. 828 e 830 c.c. , ed in tal senso , del resto , dispone l'art.



5 secondo comma d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229 , di modifica dell'art. 5 d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (*le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata , ferme restando le disposizioni di cui all'art. 830 , secondo comma , del codice civile*) .

Orbene tale norma rinvia , quanto ai beni destinati a un pubblico servizio , al secondo comma del precedente art. 828 , il quale stabilisce che essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano .

Svolgendo un pubblico servizio l'immobile a destinazione - come nella specie - ospedaliera , ne segue che hanno natura concessoria gli atti con i quali l'ente concede a terzi facoltà di godimento di taluni locali di esso dietro corrispettivo , e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma del primo comma dell'art. 5 legge n. 1034 del 1971 .

Diversamente da quanto preteso dalla controricorrente , non rileva che il bar ristoro in questione svolga invece " servizio per il pubblico



" , giacché agli effetti della qualificazione del rapporto viene in considerazione , ai sensi del secondo comma del citato art. 830 , la destinazione in sé (nella specie : ospedaliera) del bene dell'ente , e non già il concreto utilizzo della porzione di esso concessa a terzi .

Il ricorso a strumenti privatistici , pure addotto dalla controricorrente , si pone in contrasto con il secondo comma del già citato art. 828 .

Deve , pertanto , ribadirsi quanto affermato da queste Sezioni Unite in analoghe controversie (sentenze nn. 3075/94 , 7131/98 , 327/99 ; vedansi anche Cass. 1161/89 , 10199/94 , 11219/97) .

Mentre restano assorbiti gli ulteriori profili , addotti dalla ricorrente , ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio , compresa , quindi , la fase di merito .

p.q.m.

La Corte a Sezioni Unite
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma , nella camera di consiglio della Corte , il 2 ottobre 2003 .

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

11 Pr. Pres. Sent. 66

ESENTE DA REGISTRAZIONE AI
SENSI DEL D.P.R. 26-4-86 N. 131
MATERIA: ATTO AMMINISTRATIVO

Deposita in Cancelleria
14 NOV. 2003

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista